

**Deliberazione della Giunta Regionale EMILIA-ROMAGNA 16-06-1999, n. 960
"Approvazione della Direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle
emissioni in atmosfera in attuazione della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma
del sistema regionale e locale"
(B.U.R. 14-07-1999, n. 88)**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 concernente "Riforma del sistema regionale e locale";
- in particolare l'art. 122 recante "Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico" che prevede la delega alle Province delle funzioni amministrative contemplate dal DPR 24 maggio 1988, n. 203, da esercitarsi sulla base anche di direttive regionali;

ritenuto pertanto di adottare una direttiva sull'esercizio delle predette funzioni delegate al fine di uniformare le procedure amministrative fra le Province nonché adeguare dette procedure alle misure di semplificazione che prevedono, tra l'altro, l'attivazione dello sportello unico di cui all'art. 70 della L.R. n. 3 del 1999;

ritenuto altresì di dare nel contempo attuazione al paragrafo III, punto 18 del DPCM 21 luglio 1989 che attribuisce alle Regioni la facoltà di rilasciare autorizzazioni generali per alcune attività a ridotto inquinamento atmosferico;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;

dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Promozione Indirizzo e Controllo ambientale, dott. Sergio Garagnani, in merito alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e successive modificazioni e del punto 3.2 della deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area Ambiente dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e del punto 3.1 della delibera 2541/95;

su proposta dell'assessore al Territorio, Programmazione ed Ambiente,

a voti unanimi e palesi, delibera:

- 1) di adottare la direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera allegata e parte integrante del presente atto;
- 2) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

Premessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 52 del 26 aprile 1999, e' stata pubblicata la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante, tra l'altro, norme in materia di inquinamento atmosferico.

L'art. 122, comma 4, punto a) della citata legge delega alla Province le funzioni amministrative di cui agli articoli 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 del DPR 24 maggio 1988, n. 203.

Queste direttive servono per uniformare le procedure autorizzative e sostituiscono tutte le precedenti disposizioni in materia.

1. Campo di applicazione DPR 24 maggio 1988, n. 203

Il DPR 24 maggio 1988, n. 203, secondo quanto specificato ai punti 1), 2), 3), 4) del DPCM 21 luglio 1989, si applica:- agli stabilimenti od altri impianti fissi adibiti ad usi industriali o di pubblica utilità che provocano inquinamento, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443.

Non si applica:

- agli impianti destinati alla difesa nazionale;
- agli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale (soggetti al DPR 22 dicembre 1970, n. 1391);
- agli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione;
- agli impianti di emergenza;
- agli impianti di sicurezza;
- ai laboratori di analisi e di ricerca;
- agli impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari;
- agli impianti pilota per prove, ricerche sperimentali, individuazioni di prototipi;
- i depositi di oli minerali e gas liquefatti, ai sensi del DPR 25 luglio 1991.

La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici e' riservata alla competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera g) del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, che si avvale della Provincia ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 17, comma 2 del DPR 203/88.

Ai fini dell'applicazione della legge si ricorda che uno stabilimento puo' essere costituito da più impianti.

L'impianto, ai sensi della Direttiva 99/13/CE, e' un'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel sito suddetto e possano influire sulle emissioni.

Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature.

2. Domande di autorizzazione

Le domande di autorizzazione presentate ai sensi degli artt. 6 e 15 del DPR 24 maggio 1988 n. 203, devono riportare i punti di emissione nuovi o modificati, oggetto di autorizzazione. Tali domande sono comunque accompagnate dal quadro riassuntivo di tutte le altre emissioni dello stabilimento.

Quando in uno stabilimento e' presente un numero molto elevato di punti di emissione o produzioni non collegate tra loro, possono essere presentate più domande di autorizzazione, in relazione ai gruppi di emissione corrispondenti alle diverse produzioni.

Non sono soggette ad autorizzazione preventiva le modifiche all'impianto che non comportino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti ovvero variazione del flusso complessivo di massa o delle singole emissioni dell'impianto non superiori al 10% per il periodo di validità dell'autorizzazione, anche ai sensi dell'art. 2 punto 4 della Direttiva 99/13/CE dell'11 marzo 1999.

Qualsiasi modifica e' comunque da considerarsi modifica sostanziale, e come tale soggetta ad autorizzazione preventiva, in presenza di sostanze cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, ai sensi dell'art. 4.3 del DPR 25 luglio 1991.

La domanda deve essere redatta conformemente al Modello A ed accompagnata dalla Scheda informativa generale per l'inquinamento atmosferico di cui agli allegati alle presenti direttive.

3. Istruttoria e pareri

Lo sportello unico, ove costituito, ricevuta la domanda, provvederà a trasmettere la stessa a:- Provincia;- ARPA per la relativa istruttoria tecnica;- Sindaco del Comune interessato per il parere ex art. 7.4 del DPR 203/88 in merito ai relativi aspetti di compatibilità urbanistica.

4. Autorizzazioni

4.1 Autorizzazione ordinaria

La Provincia per il rilascio dell'autorizzazione si accerta che siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico. A tal fine essa può avvalersi dei criteri generali individuati dal Direttore generale all'Ambiente con proprio atto n. 4606 del 4 giugno 1999 come elaborati dal CRIAER con i pareri n. 2502 del 17 settembre 1990, n. 2811 dell'11 febbraio 1991, n. 2847 del 20 maggio 1991, n. 3642 del 16 aprile 1992 e n. 3726 del 6 luglio 1992 o delle migliori tecnologie disponibili intese come sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente, semprechè l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi.

4.2 Autorizzazione generale

Sono autorizzate in via generale, le attività a ridotto inquinamento atmosferico così come definite all'art. 4, comma 2, del DPR 25 luglio 1991.

5. Modalità di rilascio dell'autorizzazione ordinaria

L'Amministrazione provinciale, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione ordinaria nel rispetto dei termini previsti dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447 per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

Le autorizzazioni devono contenere indicazioni in merito a:

- quantità e qualità delle emissioni;
- metodi di campionamento ed analisi da adottare per la verifica dei valori di emissione;
- periodicità e tipologia dei controlli che l'azienda e' tenuta a svolgere per il controllo delle proprie emissioni;
- termine ultimo per la messa a regime degli impianti di nuova realizzazione.

I lavori per la realizzazione degli impianti potranno avvenire solo a seguito del rilascio dell'autorizzazione.

6. Condizioni per l'autorizzazione generale

6.1 Attività a ridotto inquinamento atmosferico

Sono soggette ad autorizzazione generale le domande relative ad attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui all'art. 4 del DPR 25 luglio 1991, che attestano, secondo lo schema dell'Allegato B, la quantità delle materie prime ed ausiliarie impiegate nel ciclo produttivo, nel rispetto di quanto previsto all'Allegato 2 al citato DPR. Le quantità massime di materie prime ed ausiliarie indicate nell'Allegato 2 al DPR 25 luglio 1991 sono da intendersi come quelle complessivamente utilizzate nell'impianto così come definito al comma 1. Al fine della verifica, le suddette aziende sono tenute alla redazione di un registro, dalle pagine numerate bollate dall'ARPA, su cui annotare i consumi delle medesime, da tenere a disposizione della suddetta Agenzia regionale e degli altri organi di controllo. Tali domande si intendono autorizzate con la ricezione da parte dello sportello unico.

L'autorizzazione in via generale non si applica quando tra le materie prime ed ausiliarie figurano sostanze cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, ai sensi dell'art. 4.3 del DPR 25 luglio 1991.

6.2 Attività ad inquinamento atmosferico poco significativo

Le attività esistenti e nuove ad inquinamento atmosferico poco significativo, di cui all'art. 2 del DPR 25 luglio 1991, non sono soggette ad autorizzazione ai sensi del DPR 24 maggio 1988, n. 203.

7. Attivazione degli impianti

L'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'Amministrazione provinciale e al Sindaco del Comune.

Terminata la fase di messa a punto e collaudo entro la data ultima fissata nell'autorizzazione, l'impresa procede alla messa a regime degli impianti.

L'impresa provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni dei nuovi impianti a partire dalla data di messa a regime degli stessi in un periodo di 10 giorni.

Tali controlli dovranno essere effettuati utilizzando le metodiche indicate dall'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione: uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'azienda.

Entro 15 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto nuovo o modificato l'impresa è tenuta a trasmettere, tramite raccomandata a.r., all'Amministrazione provinciale, i dati rilevati.

L'Amministrazione provinciale, avvalendosi di ARPA, si accerta della regolarità dei controlli effettuati e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento installati, nonché il rispetto dei valori limite di emissione indicati nell'autorizzazione entro 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto precedente. Tali accertamenti non si effettuano per le aziende registrate EMAS, e per le aziende certificate ISO 14001.

8. Controllo delle aziende e delle emissioni

I controlli sugli impianti previsti dagli artt. 7, comma 5; 8, commi 2 e 3 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 devono essere effettuati con le seguenti modalità:

- per la verifica dei valori prescritti nell'autorizzazione, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, punto b) del DPR 203/88, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati da UNICHIM;
- per l'effettuazione delle verifiche e' necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente indicato dal metodo UNICHIM M.U. 422;
- per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del DLgs 626/94;
- per la valutazione dei risultati si stabilisce che i limiti di emissione si intendono rispettati quando il valore medio di tre campionamenti aventi una durata di 30 minuti ognuno, effettuati in modo casuale, nell'arco della giornata lavorativa, risulta inferiore o uguale al valore massimo indicato nell'autorizzazione.

8.1 Autocontrolli

L'impresa esercente l'impianto e' tenuta ad effettuare i controlli alle proprie emissioni secondo le modalità e con la frequenza indicate nell'autorizzazione.

La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPA e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia regionale e degli altri organi di controllo. Nel caso di emissioni di materiale particolato dotate di filtri a maniche rispondenti alla migliore tecnologia disponibile, gli autocontrolli sono sostituiti dall'installazione sui filtri di pressostati differenziali atti alla verifica del buon funzionamento dei filtri medesimi. I dati registrati dai pressostati dovranno essere annotati dall'azienda sul registro suddetto.

Per le aziende registrate EMAS e certificate ISO 14001 gli autocontrolli sono effettuati a norma di quanto previsto dai relativi sistemi di gestione ambientale.

8.2 Attività di vigilanza

L'ARPA, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e secondo quanto previsto nella L.R. 19 aprile 1995, n. 44, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità del progetto autorizzato, le misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico adottate, nonché il rispetto delle disposizioni relative agli autocontrolli ed i risultati degli stessi.

L'ARPA effettua i controlli sulle emissioni previsti nel comma 3 dell'art. 8 del DPR 24 maggio 1988, n. 203; essa effettua anche i controlli richiesti dall'Amministrazione provinciale sia a campione che per specifiche esigenze emergenti. Il numero dei controlli da effettuarsi annualmente viene programmato secondo le esigenze previste nel piano di lavoro dell'ARPA predisposto in base alla L.R. 19 aprile 1995, n. 44.

Qualora nelle attività di controllo venissero rilevate irregolarità, superamenti dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione, omissione degli autocontrolli o delle misure di prevenzione, l'ARPA, fermo restando gli adempimenti giudiziari previsti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Provincia per i successivi atti amministrativi di competenza.

L'ARPA deve comunicare periodicamente alla Provincia le risultanze dei controlli effettuati.

Per le attività di recupero di rifiuti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, rilasciate dalle Province ai sensi del precedente punto 4.1, soddisfano i requisiti di cui agli artt. 28 e 33 del DLgs n. 22 del 1997 secondo quanto previsto all'art. 122 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

9. Inosservanza delle prescrizioni

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione la Provincia provvede ai sensi di quanto indicato all'art. 10 del DPR 203/88, e secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, indicando il termine entro il quale l'impresa dovrà eliminare le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività già autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento ad eventuali prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o per l'ambiente.

Gli atti di cui ai precedenti punti a), b) e c) vanno notificati all'impresa e all'ARPA per gli adempimenti di competenza.

Allegato A

(in bollo)Modello di domanda di autorizzazione per la costruzione la modifica o il trasferimento di un impianto con emissioni in atmosfera (artt. 6, 15a, 15b, DPR 24 maggio 1988, n. 203)

Allo sportello unico comunale di
per il successivo inoltro a:
All'Amministrazione provinciale di
Al Sindaco del Comune di
All'ARPA Sezione provinciale di

Il sottoscritto in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta/Ente con sede legale in Comune di (Provincia di) Via n.

c.a.p. fa domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. . . . del DPR 24 maggio 1988, n. 203 per gli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di che si intende svolgere negli impianti da costruire, o modificare, o trasferire in comune di (Provincia di), Via n. . . . c.a.p. Si impegna inoltre a mettere a regime gli impianti entro la data indicata nell'Allegato Quadro riassuntivo delle emissioni.

Si allega alla presente:

- scheda informativa generale per l'inquinamento atmosferico compilata in ogni sua parte.

data

timbro e firma del richiedente

.

Scheda informativa generale inquinamento atmosferico ai sensi del DPR 24 maggio 1988, n. 203

- 1) Ragione sociale
- 2) Ubicazione insediamento: 2.1 Via n. civico . . . localita' . . . c.a.p. . . . Comune (Provincia . . .) Coordinate UTM . . .
- 3) Tipo di attivita' svolta e/o produzione specifica
 - 3.1 Classificazione ISTAT
 - n. impianti (l'impianto e' l'insieme di linee produttive finalizzate ad una specifica produzione):
 - n. linee produttive per impianto:
 - n. addetti:
 - Compilatore della scheda: cognome nome
 - . . . telefono:
 - fax:
 - data,
- 4) Documentazione generale da allegare alla presente scheda:
 - 4.1 stralcio della mappa topografica (1:2000) nella quale siano evidenziati oltre all'insediamento gli edifici prossimi e la loro altezza;
 - 4.2 planimetria generale dell'insediamento in scala adeguata, nella quale siano individuate le aree occupate da ciascun impianto e da ciascuna linea produttiva ed i punti di emissione contrassegnati da un numero progressivo;
- 5) Documentazione da allegare per ogni impianto e linea produttiva:
 - 5.1 descrizione dettagliata del ciclo produttivo con indicazioni circa i tempi di utilizzazione dei singoli impianti (in ore/giorno e giorni/anno) e la precisazione dei tempi necessari alla fermata ed al raggiungimento del regime;
 - 5.2 schema semplificato del processo (diagramma a blocchi) con l'indicazione dei singoli punti d'emissione (camini, sfiati, torce, aspirazioni da ambiente di lavoro) contrassegnati con un numero progressivo (vedi punto 4.2);
 - 5.3 elenco delle materie prime utilizzate annualmente in ogni punto del ciclo produttivo (in mc o Mg) con l'indicazione del consumo delle stesse per ciclo di lavorazione (con le stesse unita' di misura) e scheda tossicologica di ogni sostanza usata;
 - 5.4 elenco dettagliato degli intermedi prodotti annualmente per ciclo di lavorazione (in mc o Mg) con l'indicazione della loro destinazione;
 - 5.5 elenco dettagliato annuale dei prodotti per ciclo di lavorazione (in mc o Mg, n. di pezzi) ed indicazione della loro destinazione;
 - 5.6 elenco dettagliato dei combustibili utilizzati annualmente (in mc o Mg) con indicazioni in merito alla percentuale di zolfo presente negli stessi e loro impiego;
 - 5.7 Quadro riassuntivo delle emissioni completo in ogni sua voce in accordo con il particolare numero progressivo. Per i dati relativi alle emissioni (portata, concentrazione, temperatura), occorre indicare se sono stati ricavati da misure (ed in questo caso occorre fornire copia dei certificati

di analisi), ovvero ricavati mediante calcolo teorico (ed in questo caso occorre indicare il procedimento del calcolo). Nel caso di ristrutturazione o modifica devono essere indicati i dati di emissione relativi alla situazione esistente e futura.

- 6) Quadro riassuntivo dei serbatoi di stoccaggio di prodotti petroliferi, basso bollenti, solventi, sostanze pericolose, ecc ... completo in ogni sua voce come da modello allegato.
- 7) Scheda relativa a ciascun impianto termico di produzione di energia termica per uso tecnologico avente potenzialita' superiore od uguale a 580 kW, completa in ogni sua voce, come da modello allegato.
- 8) Informazioni relative agli impianti di abbattimento:
 - 8.1 descrizione dettagliata dell'impianto ed indicazioni in merito al rendimento dell'impianto stesso in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche degli inquinanti da abbattere;
 - 8.2 disegno quotato dell'impianto di abbattimento;
 - 8.3 specificazione dei metodi di indagine e degli studi eseguiti per accertare il rendimento di abbattimento;
 - 8.4 scheda contenente i parametri tecnici caratteristici, compilata per ogni impianto di abbattimento, come da modello allegato.

Allegato B
(in bollo)

Modello di domanda di autorizzazione con procedura semplificata per la costruzione, modifica o trasferimento di un impianto con emissioni in atmosfera (artt. 6, 15a, 15b, DPR 24 maggio 1988, n. 203) rientrante nell'elenco delle attivita' a ridotto inquinamento atmosferico, di cui all'Allegato 2 al DPR 25 luglio 1991

Allo sportello comunale di
per il successivo inoltro a:
All'Amministrazione provinciale di
Al Sindaco di
Alla Sezione provinciale dell'ARPA di

Il sottoscritto
in qualita' di legale rappresentante della ditta
con sede legale in comune di
(Provincia di)

Via n. c.a.p.
fa domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. . . . del DPR 24 maggio 1988, n. 203 per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attivita' di
da svolgere/svolta attualmente/da trasferire negli impianti da ubicarsi/ubicati
in comune di(Provincia di . . .),
Via n. , c.a.p.
. si impegna inoltre a mettere a regime gli impianti entro la data

Elenco e quantita' delle materie prime ed ausiliarie impiegate nel ciclo tecnologico:

.....kg/giorno
.....kg/giorno
.....kg/giorno
.....kg/giorno
.....kg/giorno
.....kg/giorno
.....kg/giorno
.....kg/giorno

Si dichiara inoltre di non superare i quantitativi di materie prime sopra indicate, riferiti al consumo dell'impianto, ed in ogni caso a non superare i

quantitativi massimi ed i parametri indicati nell'Allegato 2 al DPR 25 luglio 1991 e di non impiegare sostanze cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate.

A tale riguardo si impegna infine alla tenuta di un Registro, dalle pagine numerate e bollate dall'Autorità preposta al controllo su cui annotare i consumi di materie prime ed ausiliarie, da tenere a disposizione della suddetta Autorità'.

data

timbro e firma del richiedente